



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 1821 del 19/09/2018

TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 176 DEL 19/09/2018

INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL "PROGRAMMA TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI" - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1197 DEL 12/06/2018 E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E COLLEGATI, AI SENSI DELL'ART.21 COMMA QUINQUES E NONIES DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL "PROGRAMMA TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI EBOLI" - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1197 DEL 12/06/2018 E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E COLLEGATI, AI SENSI DELL'ART.21 COMMA QUINQUES E NONIES DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II.

PREMESSO:

che, con determinazione n. 1197 del 12/06/2018, è stata indetta, per la scelta del contraente, una gara a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico nel Comune di Eboli;

che, la procedura, in conformità all'art. 192 del Dlgs. 267/2000, prevedeva:

- a) *che la scelta del contraente era con la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n. 50/2016;*
- b) *che i requisiti dell'affidatario del contratto erano previsti nell'allegato A della determina n. 188/1197;*
- c) *che il criterio per la scelta dell'offerta migliore era quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitario, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzato da elevata ripetitività, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del Dlgs. 150/2016, non rientrando nelle ipotesi espressamente escluse dallo stesso;*
- d) *che i termini per la ricezione dell'offerta di gara erano di giorni 35 dalla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 60 c. 1 del Dlgs. 50/2016;*
- e) *che le clausole principali del contratto erano contenute nel relativo Capitolato speciale d'appalto;*
- f) *che la durata del contratto era di anni TRE;*

ACCERTATO che il termine per la ricezione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del 13/08/2018;

LETTA la nota del 13/08/2018, con la quale l'impresa Manna S.p.A. ha rappresentato che il bando di gara non è stato pubblicato sul sito del Comune di Eboli;

RILEVATO che, per mero errore materiale, effettivamente la procedura di gara non è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di questo Comune, e ciò in difformità all'obbligo previsto dall'art. 29, comma 1, Dlgs. n.50/2016 e del D.M. 02/12/2016;

CONSIDERATO insanabile il vizio di legittimità del denunciato atto amministrativo, si rende indispensabile procedere, in autotutela, all'annullamento dello stesso;

DATO ATTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

RICORDATO:

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013, ha osservato che: "*L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 241/90, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. E' quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso*";

che, l'art. 21 comma nonies della legge 241/90 ha infatti rimarcato che: "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*";

VISTI:

il vigente TUEL, Dlgs.n. 267 del 18/08/2000;

lo Statuto comunale;

il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Dlgs. 50/2016;

il Dlgs. 165/2001;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto sindacale di nomina n.227 del 01/08/2018, prot.n.39609;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147bis del Dlgs.n. 267/2000;

SU PROPOSTA del responsabile unico del procedimento che ha curato gli adempimenti endoprocedimentali del presente provvedimento, i cui principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo sono in via generale disciplinati dalla legge 241/1990: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono qui riportate:

di procedere, all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 comma *quinques e nonies* della Legge 241/90 e ss.mm.ii., della determinazione n. 1197/119 del 12/06/2018 e di tutti gli atti connessi e collegati, con la quale si è indetta la procedura aperta di affidamento del Servizio, relativo al programma triennale 2018/2020 di manutenzione del verde pubblico del Comune di Eboli, codice CIG: 7527558160;

di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza "Sele Picentini", per i successivi provvedimenti di competenza e di annullamento della determina del Responsabile CUC n. 74 del 02/07/2018 (Reg. Gen. n. 629 del 02/07/2018);

di informare del presente atto le ditte che hanno già presentato la loro offerta;

di indire a breve una nuova procedura di gara;

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del Dlgs. n. 267/2000 e che lo stesso è conforme alla *check list* appositamente predisposta dall'Ente e contenente i previsti elementi essenziali;

di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli.

di stabilire:

- **che**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on-line* comunale da oggi per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la dovuta pubblicazione nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.37, del Dlgs.n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale e/o semestrale di cui all'art. 1, comma 32, della legge n.190/2012;
- **che**, la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al Dlgs. 18 Agosto 2000, n.267.

che, a norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile unico del procedimento è l'ing. Gaetano CERRUTI, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono al n.0828/328119.

**N. 3032 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 19/09/2018 al 04/10/2018.

Data 19/09/2018

IL RESPONSABILE A.P.O.

Cosimo Polito - Energia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"